

Provincia di Cuneo Piazza Roma, 6

ORDINANZA N. 30/24 Reg. Ord. (Prot. N. 3902 del: -7 MAG 2024)

OGGETTO: OBBLIGO AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI CANI NELLE AREE PUBBLICHE DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI, DETERSIONI E LAVAGGIO DELLE SUPERFICI DALLE DEIEZIONI LIQUIDE, DETENZIONE DI IDONEA ATTREZZATURA NONCHE' CORRETTA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI – NORME DI COMPORTAMENTO.

## IL SINDACO

PREMESSO che il suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di animali, in particolare cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado del territorio comunale;

RILEVATO che sono pervenute direttamente al sottoscritto, quale autorità sanitaria locale, numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici;

**CONSIDERATO** che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari di cani, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta di deiezioni e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, con eventuale aggiunta di sostanze disinfettanti o detergenti;

**CONSIDERATO** che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

**CONSIDERATO** che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili è comportamento sanzionatorio anche a livello penale;

CONSIDERATO che la diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consente di limitare significatamene le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari conduttori con gli animali d'affezione; RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico;

### **RAMMENTA CHE**

**VISTI** gli art.li 13 e 32 della Legge 833/1978;

VISTA la Legge n. 689/1981 "Legge di Depenalizzazione";

VISTA la Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione prevenzione del randagismo";



Provincia di Cuneo Piazza Roma, 6

VISTO l'art. 7 Bis del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e di ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 116/2003 di conversione del D.L. 50/2003;

VISTO l'art. 672 e 727 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";

VISTO l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";

VISTO il D.P.R. n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. 112/1998;

VISTA La Legge Regionale n. 34/1993 "Tutela e controllo animali d'affezione";

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela e l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani del Ministero della Salute del 06.08.2013 così come modificata e prorogata con Ordinanze del 28.08.2014, 03.08.2015,13.07.2016,20.07.2017 e 18.07.2019;

#### ORDINA

Ai proprietari dei cani, ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi giardini e parchi:

- Di condurli sempre al guinzaglio di lunghezza prevista e portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, o a richiesta delle Autorità competenti;
- Di affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente;
- Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia esso custodito, fuggito o smarrito.
- Che le persone incaricate della custodia del cane o animali domestici, agevolmente e senza particolare aggravio, provvedano in autonomia e nell'immediatezza alla diluizione e ripulitura con acqua, eventualmente aggiunta di opportuni detergenti e/o disinfettanti, delle deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori da versare all'occorrenza;
- Di riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superficie interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
- E' fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, fioriere, vetrine ed elementi di arredo urbano;
- Che le persone incaricate della custodia procedano immediatamente alla rimozione delle deiezioni con obbligo del deposito in appositi contenitori di rifiuti; le deiezioni dovranno essere chiuse in appositi sacchetti o involucri idonei ad evitare lo spargimento delle medesime;
- Che le persone incaricate della custodia siano sempre munite di apposita attrezzatura idonea alla raccolta o alla pulizia delle deiezioni, anche liquide, da esibire a richiesta delle Autorità competenti (non sono ammessi fazzoletti di carta);



Provincia di Cuneo Piazza Roma, 6

#### DISPONE

Che ai sensi dell'art. 7-bis, D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in corso, al momento della sanzione, fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per eventuali danni cagionati, ed al ripristino dei luoghi;

Che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità, in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti di unità cinofile delle Forze di Polizia, Protezione Civile e/o Vigili del Fuoco nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

Che gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria siano incaricati, per quanto di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Guarene, pubblicata sul sito del Comune di Guarene e resa nota mediante pubbliche affissioni;

Che la presente ordinanza venga trasmessa all'ASL di zona competente, alla Prefettura di Cuneo, alla Questura di Cuneo, alla Polizia Locale di Guarene, di Alba ed alla Compagnia Carabinieri di Alba.

Che le disposizioni della presente Ordinanza divengano immediatamente esecutive dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Che per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rimanda agli specifici Regolamenti vigenti;

# AVVERTE

Ai sensi dell'Art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è identificato nel Sindaco del Comune di Guarene;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/1990 e s.mm.ii., si informa che avverso il presente atto, può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 /sessanta) giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza;



